
Comune di Caronno Pertusella
Provincia di Varese

**CONCESSIONE PER LA GESTIONE GLOBALE DELLA RSA “CORTE COVA” E DEL
SERVIZIO DI PASTI DOMICILIARI A PERSONE ANZIANE E FRAGILI**

Contratto-convenzione di concessione

TRA

CONCEDENTE [Comune di Caronno Pertusella], con sede legale in Caronno Pertusella (Va) alla piazza/via [.....], n. [.....], c.a.p. [.....], C.F./P.I. [.....]n.[.....], in persona del **ing./arch. [.....]**, nato a [.....] il [.....], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

CONCESSIONARIO [.....], con sede legale in [.....], alla piazza/via [.....], n. [.....], c.a.p. [.....], C.F./P.I. [.....], R.E.A. n. [.....], in persona del Legale rappresentante **pro-tempore dott. [.....]**, nato a [.....] il [.....], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

- che gli strumenti di programmazione del Comune di Caronno Pertusella hanno individuato la concessione come modello ottimale, in continuità con la gestione esistente, per i servizi resi dalla RSA Corte Cova;
- che lo strumento di partenariato pubblico-privato è stato sottoposto alla verifica richiesta dall'art. 181, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
 - che l'Ente quindi con determina a contrarre n. ... del ... ha indetto una procedura aperta per l'affidamento di un contratto di PPP per la "concessione per la gestione globale della RSA Corte Cova e del servizio integrato di pasti a domicilio per persone anziane e fragili";
 - che la predetta gara è andata deserta e quindi con determina dirigenziale n. ... del ... la concessione di cui trattasi è stata affidata al soggetto Promotore, che è stato individuato quale soggetto "Concessionario";

ovvero

- che la concessione è stata affidata in via definitiva ad un operatore economico risultato aggiudicatario,

-

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione, sono dettagliati nello specifico piano economico-finanziario allegato alla presente convenzione (**all. 3**);

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

I. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del

Contratto.

3. I Documenti Contrattuali, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(*solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto*), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali enonessendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];

c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti proprio di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti da Contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della gestione globale della RSA "Corte Cova", comprensiva di una serie di attività manutentive, e della gestione integrata del servizio di pasti domiciliari per persone anziane e fragili, inteso come servizio che configura la proiezione esterna della struttura nel contesto dei servizi sociali del territorio di Caronno

Pertusella. Il valore della Concessione è pari a euro.....
[valore derivante dalle risultanze della gara]

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a) la gestione complessiva della Struttura, comprensiva sia delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie sia delle attività complementari (come descritte nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale);
- b) la gestione e l'esecuzione, in piena autonomia del Concessionario, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il buon funzionamento della RSA, secondo le indicazioni riportate nel presente Contratto e nel Capitolato speciale;
- c) la gestione del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio, secondo quanto previsto dall'Allegato 1, comma E. (Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva per strutture ospedaliere, assistenziali, sociosanitarie e detentive) del Decreto 10 marzo 2020, per i residenti anziani e disabili che ne facciano richiesta (secondo i parametri e gli standard di seguito specificati nel presente Capitolato Speciale).

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

4. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di fruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

6. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi in non espressamente indicati nel Contratto e nel Capitolato speciale.

5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di dieci (10) anni.

2. La durata del Contratto decorre dal momento della sua stipula.

SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO

6. SOCIETA' DI PROGETTO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro

[.....]versato nella misura del [.....]%;

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

- soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
 - (nome del Socio).....(• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio).....(• quota % di partecipazione);
- Soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione:
 - (nome del Socio).....(• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio).....(• quota % di partecipazione);
- soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di digara:
 - (nome del Socio).....(• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio).....(• quota % di partecipazione).

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

2. Il Concessionario si impegna a:

- comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
- trasmettere, a richiesta, al Concedente la visura camerale aggiornata;
- trasmettere, a richiesta, al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
- mantenere i requisiti di ordine generale e speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
- comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b).

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino a 6 mesi dopo la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;
- nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal

Concessionario entro 90 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 15 giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali (soci finanziatori) che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal Codice civile per il tipo di società a tale scopo costituita.

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica la risoluzione contrattuale per inadempimento del concessionario.

8. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza benefici o di preventiva escusione, per la restituzione dell'eventuale Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

9. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per quanto di sua competenza in relazione alla gestione dei servizi presso la RSA e delle attività complementari. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa

imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di riequilibrio.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per quanto di sua competenza in relazione alla gestione dei servizi presso la RSA e delle attività complementari. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

10. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a svolgere tutte le attività funzionali ad assicurare al Concessionario l'incasso delle tariffe dei servizi resi presso la RSA, che costituiscono per lo stesso l'unica ed esclusiva fonte di remunerazione..

2. Compete al Concedente:

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna della RSA, le strutture e le dotazioni connesse, redigendo in contraddiritorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario della struttura e delle relative dotazioni;

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessaria consentire la regolare esecuzione delle attività;

c) approvare i piani operativi presentati dal Concessionario entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Piano presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Piano modificato;

d) approvare le eventuali Varianti;

e) nominare il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;

f) prendere in consegna la RSA al termine della concessione;

g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

h) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità a livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e il livello specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato speciale, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

i) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali

provvedimenti adottati.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti;
- b) ogni informazione e documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;
- c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
- d) l'insorgenza di motivi pubblici interessi che possano determinare la revoca della Concessione.

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla gestione dei servizi e delle attività correlate, ivi incluse quelle relative agli interventi di manutenzione.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Gestione dei servizi, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) Redigere gli elaborati di pianificazione strategica e operativa, secondo le previsioni approvate dal Concedente;
- b) Sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, gli elementi descrittivi della progettazione degli interventi manutentivi gestiti in autonomia;
- c) acquisire le Autorizzazioni;
- d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni;
- e) realizzare i servizi e le attività complementari, ivi incluse quelle inerenti gli interventi manutentivi, a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- f) manutenere la struttura della RSA ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;
- g) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- h) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- i) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del

Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dall'ostesso richieste;

l) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza periodica al Concedente.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nel Capitolato Speciale.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario accessibile dal Concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sitoweb;

c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;

e) inviare periodicamente, su richiesta, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n.9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato",

f) Il Concessionario si impegna ad adempire agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente.

12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari ingeneri e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione dei servizi e delle attività connesse, ivi incluse quelle relative alla realizzazione degli interventi manutentivi.

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) Ad utilizzare i conti correnti dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n.136;

b) a comunicare al Concedente, entro non oltre 7 giorni dall'accensione del conto o dalla prima utilizzazione dello stesso per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare su detto conto;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP),.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

14. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) pandemie, epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
- g) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è diventata impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare.

Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli riguardanti la sospensione dei servizi e dei lavori. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di Riequilibrio. Qualora l'impossibilità temporanea s protragga per oltre 80 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di gestire i servizi ovvero di fruire degli stessi da parte dei soggetti interessati, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile. Qualora l'Evento determini l'impossibilità definitiva di fruire dei servizi, la risoluzione comporta il riconoscimento in favore del Concessionario del valore dei servizi e degli interventi manutentivi realizzati a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE IV – REALIZZAZIONE SERVIZI E ATTIVITA' CORRELATE – ELEMENTI GENERALI

15. REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' CORRELATE

1. Le prestazioni eseguite direttamente da società del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

2. L'esecuzione delle attività (servizi e attività correlate, interventi di manutenzione anche mediante lavori) oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i servizi e le attività correlate, incluse quelle relative agli interventi manutentivi, devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità al Capitolato Speciale e ai documenti ad esso correlati;

b) i servizi possono essere subappaltati nei limiti indicati dal quadro normativo vigente;

c) per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di manutenzione, il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme regolanti l'affidamento dei contratti pubblici previste dal Codice o dalla normativa in materia pro tempore vigente.

3. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.

4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

5. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n.49 e dalle Linee Guida ANAC n.3 recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”.

3. Il Direttore dell'esecuzione esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

17. VERIFICHE DI CONFORMITA' DELL'ESECUZIONE E COLLAUDI

1. Le attività di Verifica di conformità dell'esecuzione relative ai servizi e le attività di Collaudo relative agli eventuali lavori e dotazioni, in corso d'esecuzione d'opera e finale, sono effettuate dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del

Codice.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di verifica di conformità dell'esecuzione e delle eventuali attività di collaudo, sono indicati nel quadro economico, se comportanti oneri per il Concedente.

3. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

4. Delle Verifiche di conformità di esecuzione e degli eventuali collaudi è redatto apposito verbale.

19. MODIFICHE GENERALI DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

a) Modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale;

b) Servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;

d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;

f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. **I servizi consequenti** alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del relativo piano operativo. La determinazione dei relativi costi è riportata agli introiti derivanti dalle tariffe incassate dal Concessionario per i servizi.

3. I servizi di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'esecuzione, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dei servizi ovvero nella fruibilità degli stessi ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione definita nel Capitolato Speciale e nei documenti di offerta;

c) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;

d) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;

4. **I Servizi/lavori consequenti** alle modifiche contrattuali di cui al

comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del relativo piano operativo. La determinazione dei relativi costi è riportata agli introiti derivanti dalle tariffe incassate dal Concessionario per i servizi.

5. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

6. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tal caso, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

7. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario;

b) ove determinino un Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario.

8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

9. Il presente contratto prevede che il concessionario potrà presentare alla stazione appaltante e, tramite questi, alla Regione Lombardia, istanza di ampliamento e di gestione di nuovi posti letto, la cui autorizzazione alla realizzazione ed al funzionamento, è di competenze della Regione, la quale provvede al successivo accreditamento. Qualora l'istanza fosse accettata dagli organi competenti si procederà ad una revisione del piano economico e finanziario solamente se lo stesso dovesse modificarsi in maniera sostanziale.

20. ATTIVITA' E INTERVENTI MANUTENTIVI

1. Il Concessionario realizza tutte le attività e tutti gli interventi finalizzati ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria della RSA nei termini previsti dal Capitolato Speciale (in particolare negli articoli da 35 a 44) e nel rispetto del Piano di manutenzione (con riferimento a quanto presentato in sede di gara).

2. Nella realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria il Concessionario ha piena autonomia operativa e funzionale, nel rispetto delle indicazioni definite dal presente Capitolato Speciale dai suoi allegati, nonché del Piano di manutenzione presentato in sede di offerta, della durata e del Piano economico-finanziario della concessione.

3. Il Concessionario è tenuto, in relazione alle attività manutentive, a rispettare tutte le condizioni particolari previste dalla normativa nazionale e regionale, inclusi i provvedimenti regolatori attuativi (quali, ad esempio, linee-guida o indirizzi tecnici approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale o con Decreti Dirigenziali della Regione), quando adottati al fine di prevenire o contrastare la diffusione di malattie infettive. In particolare, nella prima fase di sviluppo delle attività manutentive, il soggetto Concessionario è tenuto ad adottare tutte le soluzioni tecniche ed operative volte a consentire o facilitare l'attuazione delle misure previste dalla D.G.R. Lombardia n. XI/3226 del 9 giugno 2020 (atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla Fase 1 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), nonché dalle successive modifiche e integrazioni della stessa deliberazione.

21. PENALI PER RITARDI IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla provvedenza, di ogni ritardo a lui riconducibile nella realizzazione delle attività e degli interventi di manutenzione rispetto alle tempistiche specificate nel Piano di Manutenzione e nel relativo Piano operativo, come dettagliati nel Capitolato Speciale.

2. Qualora le circostanze rilevabili ai sensi del comma 1 incidano sulla gestione della RSA, il Concedente applica le procedure per la contestazione degli inadempimenti gestionali e per l'applicazione delle relative penali, come stabilite nel Capitolato Speciale.

SEZIONE V – GESTIONE DEI SERVIZI

23. GESTIONE DEI SERVIZI

1. La gestione dei Servizi ha inizio al momento della consegna della struttura.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente da uno dei soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;

b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale;

c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità relativi alla RSA e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità della struttura secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Capitolato Speciale.

2. Sono individuati come Servizi di Disponibilità della struttura:

(i) i servizi di gestione termica della struttura;

3. Sono Servizi Accessori alla Disponibilità:

(i) *il servizio di pulizia e manutenzione degli impianti di gestione termica riferiti alla struttura;*

4. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto.

26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

1. Il Concessionario potrà fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:

a) Servizi aggiuntivi a favore della popolazione anziana del Comune, come definiti nell'art. 23 del Capitolato Speciale e come precisati in sede di offerta;

b) Altri Servizi aggiuntivi, proposti in sede di offerta dal Concessionario.

2. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma1, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale

27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) Al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il Servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il Servizio che non può essere prestato nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'Evento.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [5] giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del Servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre [5] giorni dalla data di redazione.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) Qualora la sospensione non ecceda la tempistica massima stabilita dal Capitolato Speciale e comunque un termine non superiore a sette giorni consecutivi dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale, la stessa non incide sul sistema di remunerazione del Concessionario e non comporta per lo stesso possibilità di richiedere una proroga per il recupero dei servizi non gestiti;

b) qualora la sospensione ecceda la tempistica massima prevista dal Capitolato Speciale e comunque i [sette] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del Servizio di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i *tre mesi* comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di riequilibrio.

7 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del Servizio interessato dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

8. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario, allo stesso è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri per la sospensione dei lavori, in quanto compatibili.

28. SISTEMA DI REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire la RSA fino alla scadenza del Contratto, incassando per i servizi resi le relative tariffe e le corrisposte dagli utenti e le ulteriori tariffe specificate (ad es, per il servizio pasti a domicilio) ricevendo, per i servizi resi.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei servizi, il punto a leadempimento delle prestazioni contrattuali a fini della corretta definizione delle condizioni per l'incasso delle relative tariffe.

29. CANONE CONCESSORIO

1. Il Concessionario riconosce al Concedente un *Canone per l'utilizzo della struttura e per la produzione dei servizi* pari complessivamente a euro , oltre Iva, a fronte [dato derivante dall'offerta presentata in gara].

2. Il Canone è adeguato annualmente con riferimento agli indici ISTAT riferibili allo stesso. Nel caso non siano rilevabili indici specifici, si fa riferimento all'indice di variazione dei prezzi elaborato dall'ISTAT per la rilevazione dell'andamento degli stessi in base alle dinamiche inflazionistiche.

30. TARIFFE

1. Per l'erogazione dei Servizi, il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate dagli organismi istituzionali (Regione e Comune) pro tempore vigenti.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DELPEF

31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di ConvenienzaEconomicaedìSostenibilitàFinanziaria. Il rispettodalcondizionièmisurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) dell'Azionista paria [•]; o
- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progettista paria [•];

32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno un indice indicatore di cui all'articolo 31 rispetto al valore del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento delle tariffe e sul relativo regime tributario;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- c) i casi di sospensione di cui all'articolo 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
- d) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 14, comma 3;
- e) le eventuali modifiche al Contratto di cui all'articolo 19, comma 7, lettera b).

Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

-
- a) Piano Economico Finanziario in Desequilibrio, in formatoeditabile;
 - b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formatoeditabile;
 - c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustra tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Allaricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

3. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [**il TIR**], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

4. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 42, comma 2.

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

33. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei servizi e delle attività correlate, ivi incluse quelle relative agli interventi manutentivi, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [.....], è pari al [10%] dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridottone in caso previsto dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

34. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della gestione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque

richieste ai sensi della normativa vigente:

A) polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi, alle condizioni e entro i massimali previsti dall'art. 50 del Capitolato Speciale;

B) polizze assicurative per danni al patrimonio e mezzi, alle condizioni e entro i massimali previsti dall'art. 51 del Capitolato Speciale.

2. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio della gestione dei servizi.

3. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

4. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti dilette alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegna l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

7. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

8. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori della gestione della concessione, compresi quelli per gli interventi manutentivi, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/credитore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effettorisolutivosiproduceinconseguenzadellameraricezionedaparted el Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro [15] giorni dall'inadempimento, senzach eoccorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopraspecificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti esubendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Responsabile Tecnico, all'indirizzodipostaelettronica certificata [.....] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei casi specificati all'art. 59 del Capitolato Speciale.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le voci relative ai costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli servizi e lavori (per gli interventi di manutenzione) eseguiti conformemente al Capitolato Speciale.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 ne confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 37, comma 3.

39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 37.

5. Il Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

6. Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in conformità a quanto previsto nella Documentazione diGara.

40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempire ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere al Responsabile unico del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata [.....] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario,:

a) il valore degli investimenti realizzati per l'esecuzione della concessione, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore dei servizi ancora da gestire.

3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'esecuzione, apposito verbale entro [7] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempire. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [30] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

4. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli e messi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

41. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al Rappresentante legale, indirizzo di posta elettronica certificata [.....] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. IncasodirevocadellaConcessioneaisensidelpresentearticolo, si applica l'articolo 40.

3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 40, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

42. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario.

3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento della somma indicata al comma 2.

43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, della struttura e dei lavori su essa eseguiti e delle relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario della predetta struttura, delle relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero [1] anno prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contradditorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo della struttura e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzol'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese.

3. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

44. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.

46. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: [.....];
- b) per il Concessionario: [.....].

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

47. SPESE GENERALI

Le eventuali spese generali a carico del concessionario saranno trasferite alla stazione appaltante nel seguente modo:

- a) spese contrattuali pari ad euro, di cui euro per diritti di rogito, euro per bolli ed euro per spese di registrazione;
- b) spese per incentivi Rup pari a euro
- c) spese per pubblicazioni bando di gara pari a euro

Le spese di cui alla lettera a), b) c) saranno trasferite al concedente prima della sottoscrizione del contratto di concessione.

ALLEGATO 1: DEFINIZIONI

L'elenco delle definizioni di seguito riportate è meramente indicativo e non esaustivo. Ciascuna Amministrazione è tenuta a valutarne l'opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l'elenco proposto.

DEFINIZIONI

Allegati:parti integranti sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali(Allegato1),le definizioni(Allegato2),la matrice dei rischi(Allegato3).

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:

(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente all'adattamento dell'evento o circostanza;

(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente all'adattamento dell'evento o circostanza;

(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [.....] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto; o

(iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto.

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Capitolato Speciale: indica l'allegato [.....] al Contratto costituito dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Concedente: il soggetto per conto del quale sono gestiti i Servizi *comune di Caronno Pertusella* ai sensi del Contratto;

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto o la Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto;

Consegna della struttura: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso della struttura ai fini della realizzazione dei servizi e degli interventi oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli esecutori dei lavori quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di Finanziamento: l'eventuale contratto di finanziamento che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, *inter alia*, a coprire parte dei costi per interventi manutentivi/lavori [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli esecutori dei lavori quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

ConvenienzaEconomica: la capacità del progetto di creare un valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo dei flussi di cassa disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dei servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di

revisione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità a irequisiti di cui all'art. 185 del Codice, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione, tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in contogestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore/i di Disponibilità: l'indicatore chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicators*), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dei servizi;

LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto paritario al tasso di interesse della finanza, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;

Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quinque), del Codice;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato, allegato al Contratto, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi

aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a rispristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Servizi: congiuntamente i Servizi oggetto della concessione

Servizi Accessori alla Disponibilità: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità dei servizi principali/tipici e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato Speciale;

Servizi a Tariffa: i servizi svolti nei confronti dell'utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto;

Servizi di Disponibilità: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità della struttura e dei servizi, ne rispetto dei parametri individuati nel Capitolato Speciale, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità della struttura stessa pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Società di Progetto: partecipata dai soggetti e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione del Concessionario;

Solidità Patrimoniale: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale.

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi soggetti a Tariffa;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato da Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione;

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso

d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario.

ALLEGATO 2: MATRICE DEI RISCHI

MATRICE DEI RISCHI

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
RISCHI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI								
Rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi.	Interazioni tra Concedente e Concessionario e ottimizzazioni e interazioni con soggetti istituzionali competenti	X			Art. 10
		Bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	Interazioni tra Concedente e Concessionario e ottimizzazioni e interazioni con soggetti istituzionali competenti		X		Art.11
		Bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	Interazioni tra Concedente e Concessionario e ottimizzazioni e interazioni con soggetti istituzionali competenti	X	X		Art. 9, comma 3
Rischio di modifica progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione.	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi.	Interazioni tra Concedente e Concessionario e ottimizzazioni e interazioni con soggetti istituzionali competenti	X			Art. 10
						X		Art. 11

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
RISCHI DERIVANTI DALLA PROGRAMMAZIONE E DALLA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI								
Rischio di esecuzione dei servizi difformi dagli elementi progettuali	Rischio connesso alla realizzazione dei servizi in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci.	Media	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni.	Sistemi di autocontrollo e monitoraggio. Interazioni continue con il concedente.		X		Art. 4, art. 11, art. 20
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di gestione.	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di gestione in sede di offerta.	Media	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi.	Verifica periodica andamento economico-finanziario.		X		Art. 4 e art. 11
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dei servizi rispetto alle tempistiche fissate dal Contratto e dal Capitolato Speciale, nonché dagli strumenti di programmazione e di pianificazione operativa previsti negli stessi	Rischio derivante da ritardi nell'organizzazione/gestione e da parte del Concessionario.	Media	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori rericavi. Eventuale risoluzione contrattuale	Sistemi di autocontrollo e monitoraggio. Interazioni continue con il concedente.		X		Art. 4 e art. 11

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifichino normativo- regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi.	Monitoraggio della normativa e valutazione costante mantenimento obiettivi strategici.	X			Art.10
	Rischio che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la realizzazione dei servizi	Medio-bassa	Ritardi e/o maggiori costi.	Monitoraggio della normativa, a fini di valutazione soluzioni in itinere.		X		Art.11
RISCHI INERENTI ALLA GESTIONE								
RISCHIO DI DOMANDA								
Il rischio legato a diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa								
Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali.	Media	maggiorazione dei costi dovuti a una diminuzione delle entrate	Diminuzione ricavi.	Soluzioni finalizzate all'assorbimento del calo della domanda con flessibilizzazione attività	X		Art. 4, art. 11, art. 23
Rischio di concorrenza	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori.	Media		Diminuzione ricavi.	Strumenti di elevazione livello qualitativo offerta/prestazioni	X		Art. 4, art. 11, art. 23

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifichi normativo- regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi.	Bassa	Maggiori costi indiretti. Ritardi in gestione servizi.	Diminuzione ricavi	X			Art.32,comma1,
	Rischio che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la gestione dei servizi.	Bassa	Maggiori costi indiretti. Ritardi in gestione servizi.	Diminuzione ricavi.		X		
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ								
Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volumi e sia per standard di qualità previsti	Rischio di disponibilità	Media	Maggiori costi di gestione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	Monitoraggio andamento gestionale e adozione di sistemi di autocontrollo. Ottimizzazione dei processi gestionali.			X	Art. 4, art. 11, art. 23, art. 24 e 25

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità di verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di gestione	<p>Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta.</p> <p>Rischio di derogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.</p> <p>Rischio di mancata erogazione dei servizi.</p>	Media	<p>Maggiori costi e/o minori ricavi.</p> <p>Decurtazione del corrispettivo di disponibilità.</p> <p>Applicazione penali.</p> <p>Eventuale risoluzione contrattuale.</p> <p>Risarcimento danni al Concedente.</p>	<p>Monitoraggio andamento gestionale e adozione di sistemi di autocontrollo.</p> <p>Ottimizzazione dei processi gestionali.</p>		X		Art. 4, art. 11, art. 23,
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	Bassa	Possibile blocco dei servizi.	Monitoraggio costante situazione aziendale e indicatori rischi di impresa		X		Art.3
Rischio assicurativo	<p>Rischio di aumento dei costi assicurativi</p> <p>Rischio di impossibilità assicurativa</p>	Media	Aumento dei costi assicurativi	Gestione ottimizzata delle polizze.		X		Art. 34
			Risarcimento al concessionario in caso di risoluzione contrattuale	Monitoraggio situazioni critiche per evitare condizione specifica.	X			Art. 40

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
----------------------	-------------	---	--	--	------------------------	----------------------------	--------------	-----------------------

RISCHI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

Rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	Bassa	Rischi di ritardo nella realizzazione degli interventi	Soluzioni amministrative finalizzate a far assorbire il rischio al privato mediante le tariffe	X			Art. 12
						x		Art. 11, 15, 20 e 21
Rischio di progettazione	Rischio connesso ad errori di progettazione	Media	costi maggiorati della realizzazione degli interventi manutentivi	Sistemi di autocontrollo delle attività di progettazione.		x		Art. 20 e 21
Rischio di esecuzione dell'intervento difforme dal progetto	Rischio connesso a errori di progettazione e a errori in fase di esecuzione dei lavori	Media	costi maggiorati nella realizzazione degli interventi manutentivi in quanto necessarie varianti di adeguamento	Sistemi di autocontrollo delle attività di progettazione.		x		Art. 20 e 21
Rischio di aumento dei prezzi e di indisponibilità dei fattori produttivi	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi.	Media	Maggiorazione dei costi di realizzazione	Sistemi di approvvigionamento e di gestione delle interazioni con i fornitori		x		Art. 11 e Art. 20 e 21
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.	Media	Risoluzione del Contratto. Maggiori costi.	Monitoraggio gestione finanziaria rapporti. Elevazione garanzie per finanziamento.		x		Art. 35
Rischio di errata valutazione di tempi e costi	Rischio derivante da errata programmazione	Media	Maggiorazione dei costi di realizzazione e ritardi nella consegna degli interventi manutentivi	Sistemi di autocontrollo		x		Art. 20 e 21
Rischio di mancata realizzazione degli interventi manutentivi per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nell'organizzazione e nella gestione per fattori esogeni.	Media	Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta.	Riequilibrio PEF.	x			Artt. 14 e 27
					x	x		Artt. 14 e 27

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità di verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/Maltri rischiesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
ALTRI RISCHI								
Rischio di mancata realizzazione dei servizi per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nell'organizzazione e nella gestione per fattori esogeni.	Media	Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF.	Riequilibrio PEF.	X			Artt. 14 e 27
					X	X		Artt. 14 e 27
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.	Bassa	Risoluzione del Contratto. Maggiori costi.	Monitoraggio gestione finanziaria rapporti. Elevazione garanzie finanziamento.		X		Art. 35
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto.	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi.	Media	maggiorazione dei costi di realizzazione delle attività	Ottimizzazione interazioni con i fornitori.		X		Art. 11